


Arriva in tribunale il rimprowero scritto irrorato dal preside a un prof: annullato

Ai docenti sanzioni old style

Si applica il Testo unico del '94 e non il decreto Brunetta

DI ANTIMO DI GERONIMO

Le sanzioni disciplinari irrogabili al personale docente sono quelle previste dal testo unico dell'istruzione e non quelle del decreto Brunetta. Pertanto è da considerarsi nulla, perché atipica, la sanzione disciplinare del rimprowero scritto irrogata al docente dal dirigente scolastico. Ciò perché tale sanzione, pur essendo implicitamente prevista dal decreto Brunetta, è attualmente irrogabile al solo personale Ata. Per il personale docente, infatti, continua ad applicarsi la disciplina speciale contenuta negli articoli 492 e seguenti del decreto legislativo 297/94. Così ha deciso il Tribunale di Lagonegro con una sentenza depositata il 16 gennaio scorso (19/13). Il caso riguardava una docente che aveva fruito di una giornata di assenza per malattia per sottoporsi ad alcuni esami presso una struttura sanitaria pubblica. L'insegnante, peraltro, aveva comunicato l'assenza a scuola in mattinata, prima dell'inizio delle lezioni, e poi si era recata presso la struttura sanitaria. Il dirigente, però, aveva ritenuto che la comunicazione dell'assenza fosse stata intempestiva.



E quindi dopo averle inviato una succinta contestazione di addebiti, alla quale la docente aveva regolarmente risposto, le aveva infitto la sanzione del rimprowero scritto. La docente, però, non si era rassegnata e aveva impugnato il provvedimento davanti al Tribunale territorialmente competente. E il giudice del lavoro le ha dato ragione. Il magistrato ha spiegato che la sanzione era da considerarsi nulla per violazione del principio di tassatività. Si tratta di un principio tipico del diritto penale (ivi compreso quello penale) che vieta l'applicazione di sanzioni che non siano espressamente previste dalla normativa in relazione

a comportamenti antidoverosi tassativamente indicati. Nel caso in esame, infatti, il dirigente aveva applicato una sanzione prevista dal contratto solo per il personale Ata. E cioè il rimprowero scritto. Che si discosta totalmente dall'avvertimento scritto. E cioè dall'analogia sanzione applicabile al personale docente. «Anorché siano entrambe sanzioni scritte, una cosa, infatti, è il rimprowero scritto», si legge nella sentenza, «altra cosa l'avvertimento consistente nel richiamo a compiere i propri doveri. Mentre il rimprowero esaurisce la sua efficacia dissuasiva nella descrizione e stigmatizzazione dei comportamenti censurati».

argomenta il giudice monocratico «e quindi da non tenere più per l'avvenire, l'avvertimento deve necessariamente prospettare al dipendente la diversa e conforme condotta che avrebbe dovuto essere tenuta». Il giudice ha anche censurato la contestazione di addebito dichiarandola illegittima. E a questo proposito ha spiegato che la legittimità della contestazione presuppone la specificità degli elementi necessari ed essenziali ad individuare il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità. Il requisito della specificità della contestazione disciplinare presuppone, quindi, che gli addebiti mossi al lavoratore siano precisati nei loro termini individuali e che siano facilmente individuabili i corrispondenti fatti materiali costitutivi al fine di consentire al lavoratore un compiuto esercizio del diritto di difesa. Ma il dirigente scolastico, anziché garantire il diritto di difesa tramite il rigoroso rispetto delle formalità necessarie ai fini della legittimità della contestazione si era limitato ad indicare la mancata presenza dal lavoro senza alcuna preventiva autorizzazione.

© Riproduzione riservata

PALAZZO SPADA

Niente 7 per i danni in gita

DI FRANCESCA DE NARDI

Non è possibile attribuire il voto di sette in condotta ad un alunno per il solo fatto di aver partecipato ad una gita scolastica nel corso della quale sono state danneggiate alcune stanze dell'albergo nel quale ha alloggiato la classe. Questo è quanto ha precisato il Consiglio di Stato, Sez. VI con la sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6211.

Nel caso in esame il consiglio di classe del liceo classico di Torre Annunziata aveva stabilito di attribuire 7 in condotta a tutti gli alunni che avevano partecipato ad un viaggio di istruzione dal momento che alcune stanze dell'albergo dove avevano pernottato erano state oggetto di danneggiamenti vari, conseguenti a condotte riconducibili agli stessi ragazzi. I genitori di un